

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 28 giugno 2002

Determinazione dell'indennita' di abbattimento di bovini e bufalini infetti da tubercolosi e brucellosi, di ovini e caprini infetti da brucellosi e di bovini e bufalini infetti da leucosi bovina enzootica per l'anno 2002.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

ed

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615, e successive modifiche sulla bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi;

Visto che l'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, stabilisce che il Ministro della sanita', di concerto con il Ministro del tesoro ed il Ministro delle politiche agricole, modifica a gennaio di ogni anno con decreto l'indennita' per l'abbattimento dei bovini infetti da tubercolosi e brucellosi e degli ovini e caprini infetti da brucellosi;

Vista la legge 2 giugno 1988, n. 218, concernente misure per la lotta contro alcune malattie epizootiche degli animali;

Visto il decreto 2 maggio 1996, n. 358, e successive modifiche, regolamento concernente il piano nazionale per l'eradicazione della leucosi bovina enzootica;

Visto il decreto 27 agosto 1994, n. 651, e successive modifiche, regolamento concernente il piano nazionale per la eradicazione della brucellosi negli allevamenti bovini;

Visto il decreto 15 dicembre 1995, n. 592, regolamento concernente il piano nazionale per la eradicazione della tubercolosi negli allevamenti bovini e bufalini;

Visto il decreto 2 luglio 1992, n. 453, e successive modifiche, regolamento concernente il piano nazionale per la eradicazione della brucellosi negli allevamenti ovini e caprini;

Vista la legge 31 marzo 1976, n. 124, concernente fra l'altro il rifinanziamento della bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi;

Visto il decreto interministeriale 14 giugno 1968 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 237 del 17 settembre 1968) e successive modifiche, concernente norme per la corresponsione delle indennita' di abbattimento dei bovini infetti;

Visti i criteri e le modalita' stabiliti dal decreto interministeriale 30 luglio 1986 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 1 ottobre 1986) per la determinazione delle misure delle indennita' di abbattimento dei bovini, bufalini, ovini e caprini;

Visto il decreto interministeriale 1 marzo 2001 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 2001) concernente l'applicazione dell'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, per l'anno 2001 per la determinazione della misura delle indennita' di abbattimento degli animali della specie bovina, bufalina, ovina e caprina;

Considerato che i piani di eradicazione per la brucellosi bovina e per la leucosi bovina non prevedono attivita' di controllo negli allevamenti di bovini da ingrasso, e che il piano di eradicazione per la tubercolosi bovina prevede nei predetti allevamenti solo un piano di sorveglianza da parte delle regioni;

Ritenuto quindi di non dover differenziare l'indennizzo di bovini da allevamento e da riproduzione rispetto a quelli da ingrasso, visto l'esiguo numero di questi ultimi eventualmente interessati da provvedimenti di abbattimento;

Considerato che le spese relative alla corresponsione delle indennita' di cui trattasi gravano sugli stanziamenti previsti dal Fondo sanitario nazionale;

Ritenuto che occorre procedere alla determinazione per l'anno 2002 della misura delle indennita' di abbattimento dei bovini e bufalini infetti da tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica e degli ovini e caprini infetti da brucellosi;

Visti il parere espresso dal Ministero delle politiche agricole e forestali con la nota n. 20071 del 5 febbraio 2002;

Decreta:

Art. 1.

1. La misura massima dell'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere ai proprietari dei bovini abbattuti perche' infetti da tubercolosi, da brucellosi e da leucosi enzootica dei bovini e' stabilita in Euro 345,15 con decorrenza 1 gennaio 2002 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2002.

2. La misura massima dell'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere per i bovini quando le carni ed i visceri debbono essere interamente distrutti e' stabilita in Euro 633,03 con decorrenza 1 gennaio 2002 per gli animali abbattuti e distrutti nel corso dell'anno 2002.

3. La misura massima dell'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere ai proprietari dei bufalini abbattuti perche' infetti da tubercolosi, brucellosi e leucosi, e' stabilita in Euro 366,85 a capo, con decorrenza dal 1 gennaio 2002 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2002.

4. La misura massima dell'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere per i bufalini quando le carni ed i visceri debbono essere interamente distrutti, e' stabilita in Euro 672,30 a capo, con decorrenza dal 1 gennaio 2002 per gli animali abbattuti e distrutti nel corso dell'anno 2002.

5. La misura di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 e' aumentata del 50% per capo, negli allevamenti bovini e bufalini che non superano i dieci capi.

6. Nelle tabelle allegate al presente decreto sono fissate le indennita' per categoria, eta' e sesso dei capi della specie bovina e bufalina infetti e abbattuti o abbattuti e distrutti.

Art. 2.

1. L'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, e successive modificazioni, da corrispondere ai proprietari degli ovini abbattuti perche' infetti da brucellosi, stabilita a decorrere dal 1 gennaio 1999 in Euro 74,89 a capo, rimane confermata con decorrenza dal 1 gennaio 2002 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2002.

2. L'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, e successive modificazioni, da corrispondere ai proprietari di caprini abbattuti perche' infetti da brucellosi, stabilita a decorrere dal 1 gennaio 2001 in Euro 90,38 a capo, rimane confermata con decorrenza dal 1 gennaio 2002 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2002.

Art. 3.

1. Le maggiorazioni dell'indennita' di abbattimento previste dall'art. 5 della legge 2 giugno 1988, n. 218, si applicano anche ai casi di reinfezione negli allevamenti ufficialmente indenni a condizione che venga accertato il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di profilassi della tubercolosi, brucellosi e leucosi.

Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, esso entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione.

Roma, 28 giugno 2002

Il Ministro della salute Sirchia

Il Ministro dell'economia e delle finanze Tremonti

Il Ministro delle politiche agricole e forestali Alemanno

Registrato alla Corte dei conti il 21 agosto 2002 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 97

ALLEGATO 1

TABELLA INDENNITA' PER CATEGORIA, ETA' E SESSO DI CAPI DELLA SPECIE BOVINA INFETTI E ABBATTUTI O DISTRUTTI

CATEGORIA	Indennità spettante nella misura massima di € 345,15		Indennità spettante nella misura massima di € 633,03 nei casi in cui le carni e i visceri degli animali debbano essere interamente distrutti.	
	Iscritti al libro genealogico	Non iscritti al libro genealogico	Iscritti al libro genealogico	Non iscritti libro genealogico
VITELLO maschio e femmina	115,57	90,58	211,88	172,83
VITELLONE maschio	//	104,64	//	172,83
femmina	228,53	182,21	422,20	345,15
MANZO maschio	//	117,65	//	172,83
femmina	316,52	248,32	578,89	475,30
BUJE	//	90,58	//	172,83
VACCA Di età non superiore a 8 anni ...	345,15	287,36	633,03	520,59
Di età superiore a 8 anni	286,85	235,83	528,92	432,61
TORO	128,58	104,64	211,88	172,83

ALLEGATO 2

TABELLA INDENNITA' PER CATEGORIA, ETA' E SESSO DI CAPI DELLA SPECIE BUFALINA INFETTI E ABBATTUTI O DISTRUTTI

CATEGORIA	Indennità spettante nella misura massima di € 366,85		Indennità spettante nella misura massima di € 672,30 nei casi in cui le carni e i visceri degli animali debbano essere interamente distrutti.	
	Iscritti al libro genealogico	Non iscritti al libro genealogico	Iscritti al libro genealogico	Non iscritti libro genealogico
VITELLO (BUFALO) maschio e femmina	116,72	91,67	213,41	173,33
VITELLONE (BUFALO) maschio	//	104,70	//	173,33
femmina	229,44	182,85	424,32	347,16
MANZO (BUFALO) maschio	//	118,22	//	173,33
femmina	317,11	249,98	581,62	477,92
BUE (BUFALO)	//	91,67	//	173,33
VACCA (BUFALO) Di età non superiore a 8 anni ...	366,85	305,45	672,30	551,60
Di età superiore a 8 anni	304,38	249,86	561,66	458,96
TORO (BUFALO)	129,25	104,70	213,41	173,33

02A11553